

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E LA CANTINE IVAM S.R.L. PER L'ATTIVAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ENOGASTRONOMICHE (XXVIII CICLO)

TRA

L'Università degli Studi di MESSINA, C.F. 80004070837, in seguito indicata "Università", con sede in Messina, P.zza Pugliatti n. 1 - 98122 Messina, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Tomasello, autorizzato alla stipula di questi atti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 agosto 2012.

E

La Cantine IVAM S.r.l., C.F..01638530830, con sede legale in Villafranca Tirrena, Via Antonello da Messina (ex area Pirelli) Lotto 7 - cap.98049 rappresentato dall'amministratore unico Madaudo Rosario, a ciò autorizzato.

PREMESSO CHE

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV° serie speciale n. 65 del 21.08.2012 il bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di dottorato di Messina del XXVIII Ciclo, viste le deliberazioni del 2 e 3 agosto 2012, rispettivamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Messina con le quali sono stati approvati le Scuole ed i Corsi di Dottorato di Ricerca del XXVIII Ciclo e attribuite le relative borse.
- l'Università ha attivato il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Enogastronomiche della durata di 3 (tre) anni, con posti n. 4 (quattro);
- che, a norma dell'art.1 del citato bando, è possibile incrementare il numero delle borse di studio già assegnate a ciascun Corso di Dottorato prima dell'inizio dei Corsi;
- che la Cantine Ivam S.r.l. è interessato a sviluppare attività di ricerca ed a promuovere, anche mediante il finanziamento di borse di dottorato, la preparazione di esperti nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di Ricerca,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Università, sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in SCIENZE ENOGASTRONOMICHE (XXVIII ciclo) si impegna ad incrementare il numero delle borse di studio, già assegnate al suddetto Corso, con l'assegnazione di una borsa finanziata dalla Cantine IVAM S.r.l.

ART. 2 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

La Cantine IVAM S.r.l. si impegna a versare la somma di € 48.476,55= (quarantottomilaquattrocentosettantasei/55), quale importo complessivo da destinare al finanziamento di n. 1 (una) borsa di studio da conferire al vincitore del concorso pubblico per l'ammissione al Dottorato di Ricerca di cui trattasi, utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. La cifra di cui sopra è comprensiva delle somme necessarie al pagamento della borsa di studio su base triennale di cui al decreto ministeriale dell'11/09/1998, dei contributi previdenziali INPS di cui alla legge 335/95 e successive modificazioni.

La Cantine IVAM S.r.l. si impegna a versare inoltre - dietro presentazione da parte dell'Università di debita certificazione - eventuali maggiorazioni del 50% per consentiti periodi di formazione all'estero ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La Cantine IVAM S.r.l. si impegna inoltre a corrispondere all'Università contributi al fine di coprire gli ulteriori aumenti della borsa di studio e/o eventuali maggiori oneri. L'aumento di tali contributi ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore delle borse statali e/o gli eventuali maggiori oneri.

Le somme di cui al presente articolo saranno versate dalla Cantine IVAM S.r.l. all'Università nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art. 3.

L'Università si impegna a restituire alla Cantine IVAM S.r.l. gli importi versati e non utilizzati per mancata assegnazione della borsa e/o rinuncia da parte del dottorando beneficiario.

ART. 3 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Al corso di Dottorato di cui al presente accordo, ai sensi della normativa vigente per i corsi di dottorato, potranno essere ammessi solo

soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa vigente per usufruire delle borse di studio del Dottorato di Ricerca.

Con riferimento alle somme di cui al precedente ART. 2, al primo anno del corso, la Cantina Ivam s.r.l. verserà all'Università la somma di € 16.158,85 =(sedicimilacentocinquantotto/85), a seguito di debita comunicazione dell'Università a) delle generalità del soggetto fruitore della borsa.

Per le annualità successive, la Cantina Ivam s.r.l. verserà, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la somma € 16.158,85 =(sedicimilacentocinquantotto/85).

La Cantina Ivam s.r.l. si impegna a versare all'Università i contributi, di cui all'ART. 2, entro 30 giorni dalla ricezione della certificazione.

La Cantina Ivam s.r.l. si impegna a versare all'Università i contributi, di cui all'ART. 2, al fine di coprire eventuali adeguamenti delle borse di studio che si rendano obiettivamente necessari a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi in materia adottati dalle autorità competenti. Tali contributi dovranno essere versati all'Università entro 30 giorni dalle relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione universitaria.

La Cantina Ivam s.r.l., a garanzia dell'integrale e puntuale adempimento dell'intera obbligazione pluriennale (tre anni) stipula una fideiussione bancaria/ assicurativa il cui importo, calcolato in base al trattamento economico omnicomprensivo (€ 48.476,55) ai sensi dall'art. 2 della presente convenzione, L'Università, in caso di mancato adempimento di quanto pattuito, entro 30 giorni da infruttuoso sollecito (Racc. A/R) avvierà tutte le procedure per avvalersi delle garanzie previste dalla presente convenzione e per il recupero delle somme non versate applicando una penale del 10% delle somme dovute.

Il conferimento delle borse non dà luogo a rapporti di lavoro con l'Università o con la Cantina Ivam s.r.l., né a trattamenti assistenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

Per quanto riguarda i trattamenti previdenziali, si fa riferimento alla vigente normativa in materia (art. 2, co. 26, primo periodo, della Legge 335/95, così come modificato dall'art. 59, co. 16 della Legge 449/97).

Il vincitore di che trattasi sarà sottoposto agli stessi obblighi e sanzioni previsti dalla normativa vigente per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

L'Università si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture (Dipartimenti, Istituti, laboratori, uffici, personale, attrezzature) ed a provvedere alla gestione amministrativa.

Il dottorando del corso di dottorato di ricerca suindicato, titolare della borsa di studio di cui alla presente convenzione, potrà essere ammesso presso laboratori, strutture e/o attrezzature afferenti all'Università previa accordi tra il Direttore degli stessi ed il Coordinatore del Dottorato, se ciò sarà ritenuto utile in relazione al programma di sviluppo della ricerca.

Relativamente allo svolgimento del Corso di Dottorato di Ricerca ed agli obblighi cui è soggetto l'iscritto al suddetto Corso, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 5 - CONCORSO DI AMMISSIONE

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, si fa espresso riferimento al Bando relativo, alle norme del Codice dei comportamenti nella Comunità Universitaria dell'Ateneo ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 6 - DURATA

La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni, corrispondente agli anni del corso e terminerà con la fine del corso. La presente convenzione entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa da ambo le parti.

ART. 7 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

Fermo restando quanto già previsto dall'art. 2 in merito alla restituzione degli importi versati e non utilizzati, la presente convenzione si intenderà automaticamente e di diritto risolta in via immediata nei seguenti casi, qui espressamente convenuti e previsti dalle parti in termini di condizione risolutiva del rapporto:

- a) in caso di rinuncia, a qualunque titolo da parte del vincitore;
- b) in caso di non ammissione del fruitore della borsa alle annualità successive alla prima;

c) qualora la borsa finanziata dalla Cantine IVAM S.r.l. non sia assegnata nell'ambito della graduatoria di concorso di ammissione per il XXVIII Ciclo;

In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, le parti saranno immediatamente libere da ogni loro impegno riferito a quanto oggetto della presente Convenzione.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Messina.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E RELATIVE SPESE

La presente convenzione, redatta in triplice copia, sarà registrata in caso d'uso. La presente convenzione non è soggetta all'imposta sui trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi ai sensi dell'art.3, comma 1°, del D.Lgs 31.10.1990 n.346, essendo stata stipulata in favore dell'Università allo scopo di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altra finalità di pubblica utilità.

La registrazione, prevista solo in caso d'uso, è gratuita ai sensi dell'art.55,2° comma, del D.Lgs. 31.10.1990 n.346. le eventuali spese di bollo sono a carico dell'Università.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 1 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli 3,5,7 della presente convenzione.

Messina, li _____

....., li _____

Per l'Università degli Studi
di Messina

Per

_____ IL RETTORE _____

_____ IL.....

Prof. Francesco Tomasello

Sig./Dott. PIETRO MASAURO

CANTINE IVAM S.R.L.
Via Antonello da Messina
ex Area Pirelli Lotto n. 7
98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
Tel. 090.3378556 - Fax 090.337162
Partita IVA 01638530830

